

ROMA



Protocollo RC n. 2317/18

Deliberazione n. 4

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2018

VERBALE N. 5

Seduta Pubblica del 23 gennaio 2018

Presidenza: STEFÀNO

L'anno 2018, il giorno di martedì 23 del mese di gennaio, alle ore 19,10, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 19 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Giovanni SERRA.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Enrico STEFÀNO il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori - sono le ore 19,30 - il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 26 Consiglieri:

Agnello Alessandra, Bernabei Annalisa, Bordoni Davide, Calabrese Pietro, Catini Maria Agnese, Coia Andrea, Di Palma Roberto, Diaco Daniele, Diario Angelo, Donati Simona, Ferrara Paolo, Ficcardi Simona, Grancio Cristina, Guadagno Eleonora, Iorio Donatella, Mariani Alisia, Montella Monica, Pacetti Giuliano, Paciocco Cristiana, Penna Carola, Seccia Sara, Stefano Enrico, Sturni Angelo, Terranova Marco, Vivarelli Valentina e Zotta Teresa Maria.

ASSENTI l'on. Sindaca Virginia Raggi e i seguenti Consiglieri:

Angelucci Nello, Baglio Valeria, Celli Svetlana, Corsetti Orlando, De Priamo Andrea, De Vito Marcello, Di Biase Michela, Fassina Stefano, Figliomeni Francesco, Ghera Fabrizio, Giachetti Roberto, Guerrini Gemma, Marchini Alfio, Meloni Giorgia, Mussolini Rachele, Onorato Alessandro,

Palumbo Marco, Pelonzi Antongiulio, Piccolo Ilaria, Politi Maurizio, Tempesta Giulia e Tranchina Fabio.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere De Vito ha giustificato la propria assenza.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Gennaro Alessandro, Lemmetti Gianni e Meleo Linda.

(OMISSIS)

A questo punto risulta presente anche l'on. Sindaca.

(OMISSIS)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 7^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

7^a Proposta (Dec. G.C. n. 4 del 22 gennaio 2018)

Determinazioni di Roma Capitale in merito agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di ATAC S.p.A. Approvazione Regolamento Strumenti finanziari partecipativi di ATAC S.p.A..

Premesso che:

ATAC S.p.A. è una società di proprietà 100% di Roma Capitale;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 47 del 15 novembre 2012 è stato disposto l'affidamento dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale di superficie e di metropolitana e delle attività complementari ad ATAC S.p.A. per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 3 dicembre 2019;

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 273 del 6 agosto 2015 è stato approvato il Contratto di Servizio con ATAC S.p.A. con durata dal 1° agosto 2015 - 3 dicembre 2019 per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico locale esercitati con autobus, filobus, tram e metropolitana e di altri servizi a questi connessi;

nella seduta del CdA di ATAC S.p.A. del 1° settembre 2017 i vertici aziendali hanno evidenziato la grave situazione di crisi dell'azienda, nonché il verificarsi dei presupposti di cui all'art. 2447 c.c. e hanno deliberato che "il ricorso al concordato preventivo in continuità ex art. 161 L.F. rappresenti la soluzione maggiormente idonea alla soluzione della crisi di impresa di ATAC S.p.A. e al rilancio della stessa, proteggendo adeguatamente l'interesse dei creditori";

l'Assemblea Capitolina, avuto riguardo al risultato negativo della società ATAC S.p.A. e preso atto di quanto prospettato dal Consiglio di Amministrazione nel verbale del 1° settembre 2017, nella seduta del 7 settembre 2017 ha approvato l'Ordine del Giorno n. 110 con il quale impegnava la Sindaca e la Giunta Capitolina:

"a dare seguito all'indirizzo espresso dall'Organo Amministrativo della società

- di porre in essere tutti gli atti necessari e propedeutici al superamento della situazione di crisi di impresa di cui all'art. 2447 c.c. attraverso il prospettato avvio e la prosecuzione della procedura di concordato preventivo in continuità, al fine di mantenere in essere l'esercizio del servizio pubblico locale da parte di ATAC S.p.A. e la connessa salvaguardia della struttura organizzativa, dei livelli occupazionali e della tutela del personale dipendente della società;
- a comunicare il piano di concordato all'Ente socio;
- a dare indirizzo ai competenti Uffici di Roma Capitale affinché, nel rispetto degli equilibri di bilancio, adottino gli atti necessari a garantire la continuità aziendale anche nell'ambito della procedura di concordato;

ad intraprendere, inoltre, idonei e urgenti iniziative affinché sia garantita:

- una mobilità efficiente e sostenibile, a gestione e proprietà Pubblica, in alternativa al mezzo privato, prioritariamente tramite la radicale implementazione della rete infrastrutturale sul ferro prevista da decenni in ogni programma e strumento istituzionale di sviluppo strategico, principalmente su realizzazione di nuove linee tram e metro, o prolungamenti delle stesse, così come da programma elettorale e linee programmatiche, con resa economica in grado di rilanciare e rafforzare la credibilità finanziaria dell'azienda, per cui oltre alle previsioni delle opere in varianti già individuate, e in funzione delle ulteriori programmabili in base alla partecipazione della cittadinanza nel già annunciato programma di definizione del PUMS, ogni cittadino sia efficacemente informato sulla possibilità di indicare o sostenere le infrastrutture che verranno promosse da ogni partecipante;
- l'identità valoriale del gestore e tutore di un bene comune per la protezione ambientale e la salute pubblica;
- ogni utile iniziativa per il coordinamento tra le aziende del trasporto pubblico locale presenti nel territorio regionale che risponda alla crescente domanda di mobilità da offrire all'area metropolitana in spirito di cooperazione con le parti sociali, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali e di categoria preesistenti, scongiurando eventuali ricadute economiche ed occupazionali";

successivamente in data 8 settembre 2017 la Giunta Capitolina ha approvato la Memoria, prot. n. RC/25893, con la quale "Prende atto degli indirizzi dettati dall'Assemblea Capitolina nel corso della seduta del 7 settembre 2017 con proprio Ordine del Giorno n. 3, allegato alla presente Memoria, circa la necessità di dare soluzione alla crisi di impresa di ATAC S.p.A. attraverso il ricorso all'istituto del concordato preventivo in continuità proposto dal Consiglio di Amministrazione della Società"; conseguentemente in data 14 settembre 2017 la Giunta Capitolina con Deliberazione n. 197 ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di ATAC S.p.A. da cui risultava una perdita di periodo pari a circa 212,7 ML/€ e un patrimonio netto negativo pari a circa 50,5 ML/€ configurandosi quindi la fattispecie prevista dall'art. 2447 c.c., al solo fine di consentire la presentazione della domanda di concordato preventivo in continuità, di mantenere in essere l'esercizio di trasporto pubblico locale da parte di ATAC S.p.A. e la connessa salvaguardia della struttura organizzativa, dei livelli occupazionali e della tutela del personale dipendente della società;

con nota prot. n. 0143986 del 19 settembre 2017, acquisita al protocollo RA/57667 del 19 settembre 2017, il Presidente di ATAC S.p.A. ha comunicato che in data 18 settembre 2017 la Società aveva provveduto a depositare domanda di Concordato Preventivo ai sensi dell'art. 161 co. 6 Legge Fallimentare presso il Tribunale di Roma Sezione Fallimentare;

con nota prot. n. 0149003 del 27 settembre 2017, acquisita al protocollo RA/59752 del 27 settembre 2017, il Presidente di ATAC S.p.A. ha trasmesso copia del decreto di apertura della procedura fallimentare, con cui il Tribunale di Roma ha stabilito di concedere ad ATAC S.p.A. un termine di sessanta giorni per la proposta definitiva di Concordato Preventivo (comprensiva di Piano e documentazione completa di cui all'art. 161 co. 2 e 3 Legge Fallimentare) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

in considerazione dei profili di complessità oggettiva delle attività in corso ai fini della presentazione della proposta e della predisposizione del Piano, la Società ha presentato istanza di richiesta di proroga, per 60 giorni, del termine per la presentazione della proposta concordataria, del piano e della documentazione di cui ai co. 2 e 3 dell'art. 161 Legge Fallimentare;

con nota prot. n. 0182657 del 23 novembre 2017, acquisita al protocollo RA/73894 del 24 novembre 2017, il Presidente di ATAC S.p.A. ha informato il Socio Unico Roma Capitale dell'avvenuto deposito in data 17 novembre 2017 presso il Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare dell'istanza sopra citata;

con la stessa nota il Presidente ha provveduto, altresì, a comunicare che in data 23 novembre 2017, è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale Fallimentare di Roma il Decreto di concessione alla società della proroga di 60 giorni di cui sopra;

con successiva nota prot. n. 0008576 del 16 gennaio 2018, acquisita al protocollo RA 2722 del 16 gennaio 2018, il CdA di ATAC S.p.A. tenutosi in data 12 gennaio 2018, ha trasmesso "in bozza" la seguente documentazione: relazione sulla situazione economica - patrimoniale e finanziaria al 17 settembre 2017, Piano concordatario ex art. 161 e 186-Bis Legge Fallimentare e Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A.;

con nota prot. n. 0011816 del 19 gennaio 2018, acquisita al protocollo RA3519 stessa data, ATAC S.p.A., facendo seguito alla comunicazione prot. 8576/2018 ha informato di aver apportato, nella seduta del CDA del 18 gennaio 2018, alcuni aggiornamenti ai documenti approvati nella seduta del CDA del 12 gennaio 2018 ed ha inviato, pertanto, il Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A. e la situazione economico-patrimoniale e finanziaria - infrannuale al 17 settembre 2017, documenti approvati nella seduta del 18 gennaio, nonché i verbali delle sedute del CDA del 12 gennaio e del 18 gennaio 2018;

con nota prot. n. 0012066 del 19 gennaio 2018, acquisita al protocollo RA/3577 stessa data, ATAC S.p.A. a completamento della documentazione utile all'Assemblea ATAC ha trasmesso il verbale della seduta del 19 gennaio 2018 nonché la versione definitiva del Piano Concordatario ex art. 161 e 186 bis della Legge Fallimentare;

Considerato che:

con decisione di Giunta Capitolina del 4 gennaio 2018 approvata con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 2 del 16 gennaio 2018 è stata disposta la proroga dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di superficie (bus, filobus, tram) e di metropolitana (linee A, B/B1, C in costruzione), del servizio di gestione della rete delle rivendite e di commercializzazione dei titoli di viaggio, nonché del servizio di esazione e controllo dei titoli di viaggio relativi alle linee della rete periferica esternalizzata alla Società ATAC S.p.A. per

ulteriori due anni, dal 4 dicembre 2019 al 3 dicembre 2021, avvalendosi della potestà prevista dall'art. 5, par. 5, Regolamento UE n. 1370/2007;

il predetto provvedimento ha altresì disposto di condizionare gli effetti della proroga del Contratto di Servizio all'omologazione della domanda di concordato preventivo in continuità aziendale che sarà presentata da ATAC S.p.A., da parte del Tribunale Civile di Roma - Sezione Fallimentare;

con nota prot. n. 10152 del 17 gennaio 2018, acquisita al protocollo RA/3079 del 17 gennaio 2018, il Presidente di ATAC S.p.A. ha inviato la convocazione dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Roma, Via Prenestina n. 45, per il giorno 22 gennaio 2018 alle ore 17,00 e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 23 gennaio 2018 alla medesima ora e nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

PARTE STRAORDINARIA

1. Approvazione del Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi e relativa delibera di emissione;

PARTE ORDINARIA

2. Approvazione del Piano Concordatario ex artt. 161 e 186 - bis Legge Fallimentare;
3. Autorizzazione all'alienazione degli immobili previsti nel Piano Concordatario ex artt. 161 e 186 – bis Legge Fallimentare.

Tenuto conto che

relativamente al punto n. 1 all'Ordine del Giorno, l'art. 15, comma 1, lett. f) (III) dello Statuto di ATAC S.p.A. riserva, tra l'altro, all'Assemblea dei soci l'autorizzazione preventiva, ai fini del cosiddetto "controllo analogo" di Roma Capitale sulla Società, sulle operazioni aventi ad oggetto l'emissione degli strumenti finanziari;

l'art. 15, comma 1, lett. g) dello Statuto dispone inoltre che l'Assemblea approva le modifiche dello Statuto, fatta eccezione per gli adeguamenti a disposizioni normative;

l'art. 7, comma 2, dello Statuto, avente ad oggetto "Obbligazioni ed altri strumenti finanziari", prevede che "fermo restando quanto previsto al successivo art. 9 del presente Statuto, la Società può altresì emettere altri strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali, o anche diritti amministrativi, escluso comunque il diritto di voto in Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2346, ultimo comma, codice civile";

il successivo comma 3 dispone a sua volta che "l'emissione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma è deliberata dall'Assemblea straordinaria. La delibera di emissione dovrà prevedere limiti e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento, circolazione e rimborso";

ATAC S.p.A. nella seduta del CDA del 18 gennaio 2018 ha approvato la proposta di Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A., trasmesso con la citata

nota prot.11816/2018, che definisce e disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, le modalità, le condizioni e i limiti di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli strumenti finanziari partecipativi di categoria A e B, denominati "SFP ATAC A" e "SFP ATAC B" emessi da ATAC S.p.A. ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, codice civile, in esecuzione del piano concordatario con continuità aziendale diretta;

come evidenziato nel precedente verbale del CDA del 12 gennaio 2018 "... la struttura complessiva degli strumenti in esame mira a consentire ai creditori chirografari di ottenere una percentuale di soddisfazione tale da rendere più conveniente la proposta concordataria rispetto a quella della liquidazione ... gli strumenti finanziari proposti: n. 1 Consentono di raggiungere un punto di equilibrio tra l'esigenza di ripagare il debito pregresso e quella di garantire comunque la possibilità dell'Azienda di effettuare investimenti n. 2 Costituiscono un efficace mezzo per il perseguimento degli obiettivi del Piano....";

dal predetto verbale del CDA del 12 gennaio 2018 risulta altresì che la bozza di Regolamento degli strumenti finanziari è stata sottoposta al Collegio Sindacale di ATAC il quale, dopo essersi confrontato con i legali risulta aver suggerito alcune osservazioni al testo stesso;

il Regolamento sopra citato appare rispondente ai requisiti indicati dai predetti commi 2 e 3 del citato art. 7 dello Statuto;

ai sensi dell'art. 2346 co. 6 c.c., lo Statuto societario disciplina modalità e condizioni di emissione degli strumenti finanziari, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione;

Considerato che

è necessario approvare il predetto Regolamento quale allegato 1 allo Statuto della Società, di cui costituisce parte integrante al fine di poter procedere all'approvazione dello stesso in sede di Assemblea Straordinaria;

è conseguentemente necessario autorizzare il rappresentante di Roma Capitale ad esprimere il voto favorevole del Socio in ordine all'approvazione del Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A. quale allegato (Allegato 1) al vigente Statuto della Società, di cui costituisce parte integrante, ed all'emissione degli Strumenti Finanziari partecipativi da parte di ATAC S.p.A.;

relativamente al punto n. 2 all'Ordine del Giorno, il Consiglio di Amministrazione di ATAC S.p.A. risulta aver approvato, nella seduta del 19 gennaio 2018, giusta nota 0012066 del 19/1/2018, il documento intitolato "Piano Concordatario ex art. 161 e 186 bis L.F. - Situazione Patrimoniale alla data del 17 settembre 2017 e descrizione dello scenario di Piano industriale";

il documento approvato dai vertici aziendali evidenzia alcuni capisaldi:

- L'incremento quantitativo dell'offerta chilometrica e i ricavi da Contratto di Servizio;
- L'aumento della qualità del servizio offerto;
- La trasformazione digitale dell'azienda e il rapporto con l'utenza;
- Il riposizionamento commerciale attraverso lo sviluppo dei ricavi da mercato;
- L'incremento dell'efficienza interna;
- Il nuovo rapporto di ATAC S.p.A. con i dipendenti;

oltre ai suddetti capisaldi sono previsti tre interventi di tipo trasversale:

- il rinnovo del parco mezzi, sostenuto in modo sostanziale da Roma Capitale come deciso dall'Assemblea Capitolina con atto di variazione di bilancio del 16/01/2018;
- gli interventi di ottimizzazione della logistica e della supply chain;
- il processo di change management, funzionale per un corretto recepimento degli indirizzi e delle azioni all'interno dell'azienda;

in merito alla coerenza finanziaria dello stesso con gli strumenti di programmazione di Roma Capitale si rileva che il piano concordatario prevede:

- la postergazione per l'importo di euro 484.748.000,00: tale previsione comporta la conseguente eliminazione di residui attivi che potranno essere re-iscritti in futuro solo in seguito al realizzarsi delle condizioni previste per il soddisfacimento dei creditori detentori di SFP di tipo B (stimato al 2056);
- che i crediti delle società controllate da Roma Capitale per euro 51.961.000,00 saranno oggetto di inserimento nella proposta concordataria e conseguentemente avranno ripercussioni sull'equilibrio delle stesse e oneri a carico dell'Amministrazione Capitolina;

l'art. 161 della Legge Fallimentare prevede che la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale deve contenere a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta e deve in ogni caso indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore;

il predetto articolo dispone altresì che il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, e prevede che per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152;

quest'ultimo articolo dispone a sua volta che la proposta e le condizioni di concordato per la Società è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale e, più specificamente, che nelle società per azioni sono deliberate dagli amministratori.

Rilevato che

il Consiglio di Amministrazione di ATAC S.p.A. ha approvato:

- nella seduta del 18 gennaio 2018, il documento intitolato "Situazione economica patrimoniale e finanziaria infrannuale al 17 settembre 2017";
- nella seduta del 19 gennaio 2018, il documento intitolato "Piano concordatario ex art. 161 e 186-Bis L.F.";

pertanto la proposta e le condizioni di concordato risultano essere già state approvate dal soggetto al quale la Legge Fallimentare attribuisce la competenza in materia;

la proposta concordataria sarà sottoposta alla certificazione dell'Attestatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 161, comma 3, della Legge Fallimentare e sulla stessa dovrà comunque esprimersi il competente Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare - in base alle disposizioni contenute nel citato R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

stante quanto sopra, relativamente al punto n. 2 all'Ordine del Giorno, si ritiene necessario autorizzare il rappresentante di Roma Capitale in seno all'Assemblea dei soci di ATAC S.p.A. a dare indirizzo all'organo amministrativo di presentare presso il Tribunale Civile di Roma - Sezione Fallimentare il Piano Concordatario approvato nelle sedute del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2018;

per quanto riguarda il punto n. 3 all'Ordine del Giorno, l'art. 15, lett. f), II) dello Statuto societario prevede espressamente che l'Assemblea dei soci autorizzi preventivamente, ai fini del "controllo analogo" di Roma Capitale sulla società, ogni decisione avente ad oggetto, tra l'altro, gli acquisti e l'alienazione di immobili;

il Piano Concordatario presentato dai vertici aziendali prevede la cessione di alcuni assets (complessi immobiliari, ex rimesse e aree libere) per un complessivo valore di circa 92 milioni di Euro, come previsto nella perizia predisposta da REAG nello scenario AS-IS, ovvero non considerando prudenzialmente l'eventuale rivalutazione urbanistica;

sempre per quanto concerne il medesimo punto iscritto all'Ordine del Giorno, Roma Capitale con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 39 del 24/25 giugno 2011, rettificata con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina n. 47/2016, ha individuato l'insieme degli immobili non strumentali al TPL da avviare a dismissione;

la medesima Deliberazione ha quindi disposto:

- a) di autorizzare ATAC Patrimonio S.r.l., ai sensi dello Statuto, ad alienare i beni immobili di cui all'allegato sub A) attraverso procedure ad evidenza pubblica e subordinatamente alla trasformazione urbanistico-edilizia per i singoli complessi immobiliari di cui al punto a) del medesimo allegato sub. A);
- b) di approvare il "Programma generale per la riconversione funzionale degli immobili non strumentali al Trasporto Pubblico Locale previsti dal Piano Pluriennale 2009-2020 di ATAC Patrimonio S.r.l." ai sensi dell'art. 84 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, allegato sub. B) quale parte integrante del presente provvedimento;
- c) di stabilire che, il Programma di interventi per ciascun immobile, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Capitolina al fine di formulare gli indirizzi al Sindaco, ex art. 24, dello Statuto Comunale per la sottoscrizione dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, per la conseguente variazione degli strumenti urbanistici, previo espletamento della procedura di informazione e consultazione della cittadinanza, dei Municipi, disciplinata dalle norme vigenti;
- d) di stabilire inoltre che, i singoli interventi del Programma saranno realizzati, di concerto con l'Amministrazione Capitolina, con procedure concorsuali e trasparenti finalizzate ad assicurare la migliore qualità architettonica degli stessi con particolare attenzione alle aree e agli spazi pubblici non interessati dall'edificato;

in data 21/22 giugno 2011 l'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 38 ha disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione di Roma Patrimonio S.r.l. e, a tal fine, ha proceduto al conferimento del Capitale sociale direttamente a favore di Roma Capitale;

nello stesso esercizio 2011, in considerazione delle risultanze contabili esposte da ATAC S.p.A. la quale veniva a trovarsi nella situazione prevista dall'articolo 2446 c.c., nonché al fine di perfezionare la necessaria operazione di ricapitalizzazione della stessa ATAC S.p.A., con Deliberazione n. 271/2011 la Giunta Capitolina approvava il conferimento di ATAC Patrimonio S.r.l. in ATAC S.p.A.;

l'art. 186 bis della Legge Fallimentare stabilisce che "Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. Nei casi previsti dal presente articolo: a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori [...]";

pertanto, in merito al punto 3 dell'Ordine del Giorno si ritiene opportuno autorizzare il rappresentante di Roma Capitale in seno all'Assemblea dei soci di ATAC S.p.A. ad autorizzare l'alienazione degli immobili previsti nel piano concordatario nel rispetto delle norme di legge e la riconversione funzionale degli immobili non strumentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 84 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente;

Atteso che in data 22 gennaio 2018 il Direttore Generale di Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore Generale

F.to: F. Giampaolletti";

Atteso che in data 22 gennaio 2018 il Direttore della Direzione Governance, monitoraggio e controllo Organismi partecipati del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti delle competenze attribuite al Dipartimento dalle norme regolamentari, in quanto il piano concordatario risulta approvato dal competente Consiglio di Amministrazione in carica di ATAC S.p.A., allegato in atti.

Il Direttore di Direzione

F.to: C.M. L'Occaso;

Atteso che in data 22 gennaio 2018 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti delle competenze attribuite al Dipartimento dalle norme regolamentari, in quanto il piano concordatario risulta approvato dal competente Consiglio di Amministrazione in carica di ATAC S.p.A., allegato in atti.

Il Direttore

F.to: L. Massimiani;

Atteso che in data 22 gennaio 2018 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha espresso il parere ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nei limiti delle competenze attribuite al Dipartimento quale Struttura committente, allegato in atti.

Il Direttore

F.to: M. Viola;

Atteso che in data 22 gennaio 2018 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere nei limiti delle competenze attribuite al Dipartimento "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, nei limiti delle competenze attribuite al Dipartimento.

Il Direttore

F.to: A. Graziano";

Preso atto che in data 22 gennaio 2018 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale, ha attestato - ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. i) e j), del Regolamento degli uffici e servizi, come da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta, ferme restando le osservazioni rese con parere in atti.

Il Direttore

F.to: L. Massimiani;

Preso atto che in data 22 gennaio 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere in atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, allegato in atti.

Il Ragioniere Generale

F.to: L. Botteghi;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con nota prot. RC 2365/2018 in atti.

Che le Commissioni Capitoline Permanenti I e III, nella seduta congiunta del 23 gennaio 2018, hanno espresso parere favorevole;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

L'Assemblea Capitolina

tutto ciò premesso e considerato

Delibera

- 1) di approvare il Regolamento degli strumenti finanziari partecipativi di ATAC S.p.A., di cui all'allegato A parte integrante del presente provvedimento, che integra lo Statuto di ATAC S.p.A., formandone parte integrante dello stesso;

- 2) autorizzare il rappresentante dell'Amministrazione Capitolina in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di ATAC S.p.A., convocata per il giorno 22 gennaio 2018 alle ore 17,00, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 gennaio 2018 alla medesima ora e nello stesso luogo, presso la sede sociale sita in Roma, Via Prenestina 45:
 - relativamente all'argomento iscritto al punto n. 1 dell'ordine del giorno - Parte Straordinaria -, ad esprimere il voto favorevole del Socio Roma Capitale all'approvazione del Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A. quale allegato (Allegato 1) al vigente Statuto della Società, di cui costituisce parte integrante, e in ordine all'emissione degli Strumenti Finanziari partecipativi da parte di ATAC S.p.A.;
 - relativamente all'argomento iscritto al punto n. 2 dell'ordine del giorno - Parte Ordinaria -, a dare indirizzo all'organo amministrativo di presentare presso il Tribunale Civile di Roma – Sezione Fallimentare il Piano Concordatario approvato nelle sedute del Consiglio di Amministrazione del 19 gennaio 2018;
 - relativamente all'argomento iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno - Parte Ordinaria -, ad esprimere il voto favorevole del Socio Roma Capitale all'autorizzazione all'alienazione degli immobili previsti nel piano concordatario nel rispetto delle norme di legge e alla riconversione funzionale degli immobili non strumentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 84 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.
- 3) di impegnare la Giunta Capitolina, qualora si verificano le condizioni, a sollecitare la società ATAC S.p.A. ad effettuare tutte le migliorie al piano concordatario che si rendessero opportune prima dell'omologa da parte del Tribunale;
- 4) di impegnare la Giunta Capitolina nella definizione di indicatori e parametri specifici di valutazione dell'operato della governance di ATAC S.p.A. ai fini del raggiungimento del risanamento della società;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00, in considerazione dell'imminente svolgimento dell'Assemblea Societaria.

Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A.



1. Oggetto e forma.

1.1.

Il presente regolamento (il "Regolamento") definisce e disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, le modalità, le condizioni e i limiti di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli strumenti finanziari partecipativi di categoria A e B, denominati "SFP ATAC A" e SFP ATAC B" (collettivamente "SFP ATAC A e B") emessi da ATAC S.p.A. (la "Società" o "ATAC") ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, codice civile, in esecuzione del piano concordatario con continuità aziendale diretta.

1.2.

Il Regolamento è allegato allo statuto della Società (lo "Statuto") e ne costituisce parte integrante.

1.3.

Tutti gli SFP ATAC A e gli SFP ATAC B hanno le medesime caratteristiche e conferiscono ai relativi titolari (rispettivamente i "Titolari A" e i "Titolari B", collettivamente i "Titolari" e singolarmente ciascuno il "Titolare") diritti diversi, come analiticamente descritto al successivo articolo 4 del Regolamento.

1.4.

Gli SFP ATAC A e gli SFP ATAC B sono rappresentati da certificati cartacei assegnati ad un amministratore della società creditrice o alla singola persona fisica e sono nominativi (il "Certificato").

1.5.

Ciascun Certificato è nominativo e contiene la denominazione di "Certificato rappresentativo di Strumenti Finanziari Partecipativi di ATAC S.p.A": con indicazione della categoria A o B, della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi, identificativi del Titolare. Gli SFP ATAC A e B possono essere detenuti da società, ditte individuali e persone fisiche.

1.6.

La Società istituisce e aggiorna, a cura degli amministratori, il registro dei Titolari (il "Registro") con indicazione:

- degli SFP ATAC A e B emessi ed in circolazione e del relativo Certificato;

- della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi dei Titolari e di quanto previsto dalla Legge se persone fisiche o ditte individuali;
- dell'indirizzo dei Titolari e, ove nominato, del Rappresentante Comune (come di seguito definito) per le comunicazioni a ciascun Titolare;

1.7.

Gli SFP ATAC A e B non costituiscono titoli di credito. Essi non possono essere oggetto di trasferimento.

2. Apporto, emissione e durata.

2.1.

L'emissione degli SFP ATAC A e B è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci della Società.

2.2.

L'assegnazione e intestazione degli SFP ATAC A e B ha luogo mediante compensazione dei crediti vantati nei confronti della Società dai soggetti a cui sono attribuiti e intestati in via proporzionale e per complessivi Euro 436.985 mila (l'"Apporto SFP"), di cui Euro 189.994 mila per SFP ATAC A ed Euro 246.992 mila per SFP ATAC B.

2.2.1.

Ciascun SFP ATAC A attribuito e intestato a ciascun Titolare è pari al 30% del Credito Chirografario vantato nei confronti di ATAC S.p.A. (il "Credito Chirografario"), per il quale il piano prevede una soddisfazione pari a 31%, e viene attribuito in soddisfazione di un ulteriore 30% del Credito Chirografario.

2.2.2.

Ciascun SFP ATAC B attribuito e intestato a ciascun Titolare è pari al 39% del Credito Chirografario vantato nei confronti di ATAC S.p.A. (il "Credito Chirografario"), per il quale il piano prevede una soddisfazione pari a 31%, e viene attribuito in soddisfazione di un ulteriore 39% del Credito Chirografario.

2.3.

L'Apporto SFP viene effettuato a fondo perduto in quanto gli SFP ATAC A e B costituiscono capitale di rischio, salvi i diritti patrimoniali incorporati negli SFP ATAC A e B specificati al successivo articolo 4.

2.4.

Gli SFP ATAC A e B verranno contabilizzati come un'unica riserva indisponibile denominata "riserva apporto strumenti finanziari partecipativi" che costituisce una voce di patrimonio netto della Società (la "Riserva SFP ATAC A e B").

2.5.

La Riserva SFP ATAC A e B non è accorpabile con altre voci di patrimonio netto, non può essere utilizzata (salvo quanto specificato al successivo articolo 2.6) se non con il consenso dei rappresentati e non può essere distribuita se non in favore dei Titolari.

2.6.

La Riserva SFP ATAC A e B può essere utilizzata a copertura delle eventuali perdite di esercizio della Società solo dopo tutte le altre riserve della Società. In caso di utilizzo della Riserva SFP ATAC A e B per la copertura delle perdite, i diritti patrimoniali e amministrativi dei Titolari restano comunque impregiudicati.

2.7.

Gli SFP ATAC A e B hanno una durata pari alla durata della Società, come stabilito ai sensi dello Statuto.

2.8

Ai titolari di crediti in contestazione, incerti o illiquidi per i quali sono stati appostati fondi nel passivo della società al 17 settembre 2017, gli SFP relativi ai crediti saranno distribuiti agli stessi nel momento in cui dovesse essere accertato il debito con provvedimento giurisdizionale definitivo o per effetto di accordo transattivo stipulato con la società; di conseguenza, le corrispondenti somme maturate verranno accantonate e distribuite agli aventi diritto entro 30 giorni dall'attribuzione nominativa degli SFP.

3. Circolazione.

3.1.

Gli SFP ATAC A e B non sono suscettibili di frazionamento e non sono trasferibili.

4. Diritti patrimoniali.

4.1.

Gli SFP ATAC A e B attribuiscono a ciascun Titolare pro tempore il diritto a percepire i proventi generati dalla continuità aziendale della Società di spettanza del socio Comune, ivi inclusi quelli rivenienti da versamenti a titolo di sovrapprezzo azioni e/o in conto capitale (il "Diritto ai Proventi"), rappresentati, dopo l'approvazione del bilancio da (i) 30% del Risultato

prima delle imposte (A-B+/-C+/-D) integrato degli Ammortamenti come da Schemi di Bilancio (Conto Economico) (cfr. art. 2425 c.c.), (ferma restando una giacenza di liquidità minima, secondo quanto previsto al 4.3), (ii) le riserve disponibili di ATAC, come risultanti dall'ultimo bilancio di riferimento regolarmente approvato dall'assemblea dei soci, al netto delle perdite riportate e nel rispetto dell'ammontare eventualmente destinato a riserva obbligatoria, secondo le tempistiche e le percentuali stabilite ai successivi articoli 4.1.1. e 4.1.2.

4.1.1.

Il Diritto ai Proventi dei Titolari degli SFP ATAC A: (i) sorge a seguito del preliminare soddisfacimento da parte della Società dell'onere concordatario, rappresentato dal pagamento di una percentuale pari al 31% del Credito Chirografario, entro il periodo di durata del piano concordatario (l'"Onere Concordatario"); nonché (ii) consiste nel diritto di ricevere, in precedenza rispetto al Comune di Roma (il "Socio") e successivamente alla scadenza del piano concordatario, dunque a partire dall'anno 2022, una percentuale ulteriore rispetto a quella conseguita tramite l'Onere Concordatario, attraverso la distribuzione dei proventi distribuibili fino al raggiungimento di una soglia pari al 30% del Credito Chirografario (il "Primo Riparto") e dunque fino al raggiungimento, tramite Onere Concordatario e Primo Riparto, del 61% del valore nominale del Credito Chirografario.

4.1.2.

Il Diritto ai Proventi dei Titolari degli SFP ATAC B: (i) sorge a seguito del preliminare soddisfacimento da parte della Società dell'Onere Concordatario e del Primo Riparto, rappresentato dal pagamento di una percentuale complessiva pari al 61% del Credito Chirografario; nonché (ii) consiste nel diritto di ricevere, pari passu con il Socio, una percentuale ulteriore rispetto a quella conseguita tramite l'Onere Concordatario e il Primo Riparto, attraverso la distribuzione dei proventi distribuibili fino al raggiungimento di una soglia pari al 39% del Credito Chirografario (il "Secondo Riparto") e, dunque, fino al 100% del valore nominale del Credito Chirografario, con la precisazione che il rimborso pari passu con il credito del Socio avverrà ripartendo le somme disponibili per il suddetto rimborso in misura proporzionale all'ammontare complessivo dei rispettivi crediti (Credito del Socio vs Ammontare complessivo ATAC SFP B).

4.2.

Nel caso di liquidazione della Società prima del raggiungimento del Primo Riparto o del Secondo Riparto (congiuntamente i "Riparti"), ciascun Titolare ha diritto, con priorità rispetto al Socio, fino a concorrenza dei Riparti, alla partecipazione alla distribuzione dell'eventuale residuo attivo di liquidazione della Società, al netto dei pagamenti di tutti i creditori della Società, delle imposte, tasse e tributi, come risultante dal bilancio finale di liquidazione.

4.3

La data di erogazione delle somme è fissata al 10 ottobre di ogni esercizio (dopo l'approvazione del bilancio), ferma restando una giacenza di liquidità minima, residua alla distribuzione, alla data del 30 settembre pari ad Euro 20 milioni (per liquidità si intendono le disponibilità monetarie in conti correnti attivi o depositi al netto di quelli passivi).

Le somme maturate relative agli esercizi 2020 e 2021 verranno evidenziate in apposite riserve e distribuite entro 30 giorni dall'accertamento del completo adempimento della proposta concordataria (pagamento del 31% ai chirografari), fermo restando il suddetto limite di giacenza di liquidità.

Qualora vi sia un ammontare di liquidità disponibile non sufficiente a remunerare i titolari di SFP, il differenziale derivante andrà ad essere integrato nel primo anno utile.

5. Diritti amministrativi dei Titolari.

5.1.

Gli SFP ATAC A e B non attribuiscono ai Titolari il diritto di voto nell'assemblea dei soci della Società.

5.2.

Gli SFP ATAC A e B attribuiscono ai titolari i seguenti diritti, esercitabili anche attraverso un rappresentante comune nominato come infra descritto:

prendere visione ed estrarre copia del libro dei verbali dell'assemblea;

prendere visione del progetto di bilancio depositato presso la sede;

ricevere copia degli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci, nonché il bilancio e le eventuali relazioni infrannuali;

assistere all'assemblea dei soci, tramite il Rappresentante Comune, senza diritto di voto, né di partecipazione alla discussione.

5.3

I Titolari hanno il diritto di partecipare ed esprimere il proprio voto nell'Assemblea Speciale (come definita al successivo articolo 6).

6. Assemblea speciale e rappresentante comune.

6.1.

I Titolari si riuniscono in un'apposita assemblea speciale (l'“Assemblea Speciale”). L'Assemblea Speciale delibera: (i) sulle materie attribuite alla sua competenza ai sensi del Regolamento; (ii) ai sensi dell'articolo 2376, primo comma, del codice civile, sull'approvazione delle delibere dell'assemblea dei soci che pregiudicano i diritti degli SFP ATAC A e B, previsti dal Regolamento; (iii) sull'approvazione delle delibere dell'assemblea dei soci aventi ad oggetto qualsiasi modifica del presente Regolamento; (iv) sull'approvazione delle delibere dell'assemblea dei soci di emissione di strumenti finanziari partecipativi ulteriori rispetto agli SFP ATAC A e B.

6.2.

Le delibere assunte dall'assemblea dei soci nelle materie indicate dall'articolo 6.1 saranno inefficaci salvo che sia intervenuta la relativa approvazione da parte dell'Assemblea Speciale.

6.3.

L'Assemblea Speciale delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta del valore degli SFP ATAC A e B in circolazione ed in seconda convocazione a maggioranza del valore degli SFP ATAC A e B rappresentati in assemblea.

6.4.

L'Assemblea Speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Società, anche su richiesta del Rappresentante Comune effettuata nei confronti del consiglio di amministrazione medesimo. In mancanza di convocazione da parte del consiglio di amministrazione, l'Assemblea Speciale dei Titolari - fatta salva ogni inderogabile disposizione di legge - potrà essere convocata da un membro del consiglio di amministrazione, ovvero dal collegio sindacale sempre su segnalazione del Rappresentante. La convocazione deve avvenire entro cinque giorni per consentire ai Titolari di deliberare, restando inteso che l'assemblea generale degli azionisti della Società o il consiglio di amministrazione (a seconda dei casi) potrà comunque procedere all'assunzione delle relative delibere, fermo restando in tal caso che dovranno comunque essere assunte, ove necessario, le relative delibere dall'Assemblea Speciale dei Titolari per rendere efficaci le delibere dell'assemblea dei soci o le delibere del consiglio di amministrazione della Società. La convocazione deve avvenire per il tramite di avviso di convocazione inviato e ricevuto da ciascun Titolare secondo i termini e le modalità specificati nello Statuto. Ove siano presenti tutti i Titolari, l'Assemblea Speciale si intenderà regolarmente costituita senza che sia necessaria alcuna formalità di convocazione, fatta salva ogni inderogabile disposizione di legge.

6.5.

I Titolari degli SFP ATAC A e B possono designare nell'Assemblea Speciale un proprio rappresentante comune (il "Rappresentante Comune") ai fini di dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea Speciale, di tutelare gli interessi comuni dei Titolari nei confronti della Società e dei soci, nonché a tutti gli altri fini previsti dal presente Regolamento. Il Rappresentante Comune ha diritto di assistere all'assemblea generale dei soci, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento al fine di comunicare ed esporre l'orientamento assunto dall'assemblea. Al Rappresentante Comune, se nominato, si applicano gli artt. 2417 e 2418 del codice civile in quanto compatibili.

7. Prescrizione.

I diritti aventi ad oggetto la riscossione di importi di denaro spettanti agli SFP ATAC A e B si prescrivono decorsi 10 anni dalla data di esigibilità.

8. Regime fiscale.

Gli SFP ATAC A e B si qualificano come "titoli simili alle azioni" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, co. 2, lettera a) DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni.

9. Varie e comunicazioni.

9.1.

L'assegnazione e il possesso degli SFP ATAC A e B comporta la piena conoscenza ed incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto.

9.2.

Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola non diversamente definiti dal Regolamento avranno il medesimo significato attribuito loro dallo Statuto.

9.3.

Per tutto quanto non previsto dal Regolamento valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.

9.4.

Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con lettera raccomandata A.R., anticipata via telefax o PEC - Posta Elettronica Certificata, inviata, se alla Società, presso la sede sociale risultante al competente Registro delle Imprese all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e, se ai Titolari, al Rappresentante Comune all'indirizzo indicato nel Registro.

10. Legge applicabile e foro competente.

10.1.

Il presente Regolamento e gli SFP ATAC A e B sono regolati dalla legge italiana.

10.2.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i Titolari e la Società relativa agli SFP ATAC A e B ed alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma, fatti salvi i casi di competenza inderogabile.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente con l'assistenza dei Segretari dichiara che la proposta risulta approvata con 27 voti favorevoli e 6 contrari.

Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri Corsetti, De Priamo, Figliomeni, Ghera, Mussolini e Palumbo.

La presente deliberazione assume il n. 4.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara, con 27 voti favorevoli e 4 contrari, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno votato a favore la Sindaca e i Consiglieri Agnello, Bernabei, Calabrese, Catini, Coia, Di Palma, Diaco, Diario, Donati, Ferrara, Ficcardi, Grancio, Guadagno, Guerrini, Iorio, Mariani, Montella, Pacetti, Paciocco, Penna, Seccia, Stefano, Sturni, Terranova, Vivarelli e Zotta.

Hanno votato contro i Consiglieri De Priamo, Figliomeni, Ghera e Mussolini.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
E. STEFÀNO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
G. SERRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 25 gennaio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'8 febbraio 2018.

Lì, 24 gennaio 2018

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to M. D'Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 4 febbraio 2018.

Lì, 5 febbraio 2018

SECRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to M. D'Amanzo